



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/04/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **2024** addì **30** del mese di **Aprile**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 08.30,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, La Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Guglielmini Pierino	SI
Montisano Vera	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	NO	Tamassia Evaristo	SI
Zia Paolo	SI	Marchesan Rocco	SI
Canta Elisa	SI	Buoso Arianna	AG
Di Vece Daniela	AG	Boatto Giuseppe	SI
Trevisan Elisa	SI	Miollo Carlo	SI
Bravin Rachele	AG	Baso Lino Antonio	AG
Finotto Alberto Fabio	SI		

Presenti: 12

Assenti: 5

Assessori Esterni	Presenza	
Antelmo Luca	SI	
Berardo Giampietro	SI	
Doretto Katuscia	NO	
Munerotto Mattia	NO	

Scrutatori della seduta: Marchesan Rocco, Miollo Carlo, Canta Elisa.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'Assessore al Bilancio e Personale, Vera Montisano, illustra l'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., che istituisce e disciplina la TARI nell'ambito della normativa relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, facendo però salva la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto l'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta".

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2014, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/01/2024;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 4, della L. 28.12.2001, n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 3, co. 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno il termine per l'approvazione delle delibere dei Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei Regolamenti della TARI;

Richiamati i commi 15 e 15-ter dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii, ai sensi dei quali, a decorrere dall'anno d'Imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno al quale le stesse si riferiscono, ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il Regolamento si riferisce;

Considerata la necessità di approvare l'allegato a) alla presente deliberazione "Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della TARI", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che, quindi, a seguito delle suindicate modifiche il testo del "Regolamento comunale per la disciplina della TARI" risulta come da allegato b), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente 3^a Commissione Consiliare in data 29.04.2024;

Sentita la discussione sull'argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Marchesan, Boatto e Miollo), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti, votanti n. 9,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato a) alla presente deliberazione "Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della TARI", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che a seguito delle suindicate modifiche il testo del "Regolamento comunale per la disciplina della TARI" risulta come da allegato b), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nel Portale del Federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla Legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter del D.L. 06.12.2011, n. 201;
5. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di Bilancio ai sensi della vigente normativa contabile.

MMXXIV-25



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanze**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2024

Il Responsabile di Settore

Gianni Tonello

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Gianni Tonello

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Trevisan Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pavan Dott.ssa Patrizia

C_B642 - - 1 - 2024-06-07 - 0023296

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Trevisan Elisa in data 02/05/2024
PAVAN PATRIZIA in data 02/05/2024



Città di Caorle

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Regolamento Tari Comune di Caorle	Proposta modifica
<p>Art. 22 - RISCOSSIONE</p> <p>1. Il tributo è versato direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali; • attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa); <p>2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.</p> <p>3. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con cadenza rateale come da deliberazione con cui il Consiglio comunale stabilisce le scadenze di pagamento del tributo,</p>	<p>Art. 22 - RISCOSSIONE</p> <p>1. Il tributo è versato direttamente al Comune, o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225. In particolare, il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali; • attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa). <p>2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.</p> <p>3. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con cadenza rateale come da deliberazione con cui il Consiglio comunale stabilisce le scadenze di pagamento del tributo,</p>

<p>prevedendo almeno 2 rate a cadenza semestrale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata, il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.</p> <p>5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro inferiore a seconda che le cifre decimali siano inferiori o uguali ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiori a detto importo, secondo quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.</p> <p>6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate.</p> <p>Art. 22 bis - articolo non presente</p>	<p>prevedendo almeno 2 rate, a cadenza semestrale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013. Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata, il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.</p> <p>5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro inferiore a seconda che le cifre decimali siano inferiori o uguali ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiori a detto importo, secondo quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro inferiore a seconda che le cifre decimali siano inferiori o uguali ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiori a detto importo, secondo quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.</p> <p>4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà con alla notifica dell'avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate. 5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà con alla notifica dell'avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate.</p> <p>Art. 22 bis - DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA</p> <p>1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 22, comma 3 del presente Regolamento:</p> <p>a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Art. 23 – MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE</p> <p>1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a un massimo di sei rate bimestrali o dodici mensili, con applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera, fintantoché non sia stato notificato avviso di accertamento.</p>	<p>Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p>b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dalla Giunta comunale;</p> <p>c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.</p> <p>2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.</p> <p>3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.</p> <p>4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:</p> <p>a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento pari all'interesse legale;</p> <p>b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.</p> <p>5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.</p> <p>6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).</p> <p>7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>Art. 23 - MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE</p> <p>1. Sulle somme non versate alle prescritte scadenze, fintantoché non sia stato notificato avviso di accertamento, possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a un massimo di sei rate bimestrali o dodici mensili, con applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.</p> <p>3. Per importi superiori a € 50.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.</p> <p>4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulta inferiore a € 12,00.</p>	<p>2. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.</p> <p>3. Per importi superiori a € 50.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.</p> <p>4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulta inferiore a € 12,00.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------